# Disciplinare relativo alle attività e alle funzioni della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Pisa.

#### ART. 1 – LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

La Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Pisa è istituita ai sensi dell'art. 153 comma 1 della L.R. n. 65/2014 ed è costituita da n. 3 esperti in materia paesaggistica e ambientale aventi i requisiti di cui all'art. 153 c. 6 della stessa L.R. n. 65/2014, previa pubblicazione di specifico bando e valutazione comparativa delle istanze pervenute.

La suddetta Commissione opera in seduta congiunta con la Soprintendenza in virtù dell'accordo sottoscritto da Comune di Pisa e dalla stessa Soprintendenza in data 05/05/2021.

## ART. 2 – REQUISITI DEI COMPONENTI

- 1. I componenti sono scelti tra soggetti aventi comprovata esperienza in materia paesaggistica ed ambientale, appartenenti alle seguenti categorie:
- professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
- professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali, con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente, attinente alle medesime materie;
- dipendenti dello Stato e di Enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili per un periodo non inferiore ai cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.
- 2. Al momento della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, gli interessati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;
- b. godimento dei diritti civili e politici;
- c. non essere stato/a destituito/a o dichiarato decaduto/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.
- 3. Non possono essere nominati in qualità di esperti:
- i dipendenti del Comune di Pisa, qualunque sia il loro rapporto di impiego o di lavoro;
- i componenti elettivi degli organi comunali.

Non possono fare parte contemporaneamente della Commissione, i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato dei membri della suddetta Commissione

1

- 4. I membri della Commissione restano in carica per tre anni e possono essere nominati una sola volta nel Comune di Pisa.
- 5. I componenti della Commissione non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia e urbanistica di competenza della Commissione per tutta la durata del mandato della medesima (art. 153 comma 5 L.R. n. 65/2014).

#### ART. 3 – NOMINA DEI COMPONENTI

1. La nomina dei componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio verrà effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale (secondo le modalità dell'art. 153 comma 7 della L.R. n. 65/2014) e sarà corredata dei curricula attestanti il possesso dei requisiti per la candidatura dei soggetti interessati e degli esiti motivati della valutazione comparativa.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto ai criteri stabiliti.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 153 della L.R. n. 65/2014, deve essere garantito, per quanto possibile, il rispetto del criterio della multidisciplinarietà nella nomina dei componenti della Commissione.

2. La durata in carica della Commissione è pari a tre anni ed alla scadenza del termine la Commissione può operare in regime di "prorogatio" fino alla nomina dei nuovi membri, da effettuarsi comunque entro 90 giorni dalla scadenza del termine. In caso di dimissioni e/o decadenza di uno dei membri della Commissione, la Giunta può provvedere all'individuazione del sostituto utilizzando le istanze pervenute al momento della pubblicazione del bando di cui all'art. 1.

I membri della Commissione sono tenuti a comunicare immediatamente al Responsabile E.Q. Pianificazione di Area Vasta – Paesaggio - SIT le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.

3. La nomina comporta la partecipazione alle sedute della Commissione Comunale per il Paesaggio ovvero della Commissione Congiunta che verrà convocata, ogni qualvolta sia necessario acquisirne il parere, in conformità alla vigente normativa ed agli strumenti urbanistici comunali e comunque presumibilmente, almeno due volte al mese. Di ogni seduta sarà redatto a conclusione della stessa apposito verbale ove ciascun membro dovrà verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

#### ART. 4 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Responsabile E.Q. Pianificazione di Area Vasta – Paesaggio - SIT, presso la sede comunale salvo nel caso di riunioni non in presenza da concordare preventivamente. L'ordine del giorno è stabilito, per quanto di rispettiva competenza, dallo stesso Responsabile, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione o di integrazione delle domande, fatte salve eventuali urgenze debitamente motivate a cura dello stesso funzionario.

I membri elettivi decadono automaticamente dalla carica quando risultano assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione e verranno sostituiti con i soggetti scelti tra quelli aventi i requisiti del Bando di selezione. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del procedimento E.Q. Pianificazione di Area Vasta – Paesaggio - SIT che provvede alla sostituzione con le modalità descritte nel presente Disciplinare.

- 2. Le pratiche da sottoporre al parere della Commissione saranno istruite dal Responsabile del Procedimento di cui all'art. 152 comma 3 della L.R. n. 65/2014 in conformità alle disposizioni vigenti. La Commissione esprime il parere di competenza con la presenza e il voto concorde di almeno due membri
- 4. L'Amministrazione Comunale assicura la massima pubblicità dei lavori della Commissione, dando avviso dell'ordine del giorno di ciascuna riunione e degli esiti delle pratiche esaminate e fornendo, su richiesta (scritta e redatta ai sensi e secondo le modalità della Legge n. 241/90 e s. m. e i.), copia dell'ordine del giorno e degli estratti dei verbali delle riunioni.
- 5. Per ogni seduta i membri della Commissione hanno diritto ad un gettone di presenza a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alla stessa. Non è dovuto alcun rimborso spese. L'importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti; tale importo è da intendersi al lordo delle trattenute fiscali e, in caso di professionisti, dovrà essere presentata idonea Fattura Elettronica.
- 6. La partecipazione alle sedute della Commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza, è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone. Non è inoltre, dovuto alcun rimborso spese.

#### ART. 5 – NOMINA E FUNZIONI DEL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

- 1. Il Segretario della Commissione è individuato dalla Dirigente della Direzione competente; in caso di assenza e/o per motivate esigenze può essere sostituito dai colleghi del Servizio Edilizia Privata della Direzione 09.
- Il Segretario della Commissione partecipa alle sedute senza diritto di voto e provvede alla redazione dei verbali delle adunanze. Questi sono raccolti in apposito registro e devono contenere la motivazione del parere espresso, i voti ottenuti, le eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale deve essere firmato da tutti i componenti presenti alla riunione e dal Segretario della Commissione.
- 2. Costituiscono parte integrante del verbale le copie delle Relazioni/Schede Istruttorie redatte dal Responsabile del Procedimento secondo il modello predisposto dell'Ufficio Pianificazione di Area Vasta Paesaggio SIT.

### ART. 6 - DICHIARAZIONE DI INDIRIZZI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione ha facoltà di elaborare, un documento di indirizzo per definire i criteri e i metodi di lavoro che intende adottare nella valutazione dei progetti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

I membri della Commissione possono predisporre, al termine del proprio mandato, una relazione sull'attività svolta e sui criteri adottati per la valutazione degli elaborati progettuali.

# **ALLEGATO 1**

# ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Disciplinare entra in vigore dalla pubblicazione del provvedimento di cui esso costituisce allegato parte essenziale e sostanziale della stessa. Le norme del presente Disciplinare si intendono modificate per effetto di sopravvenute normative statali e regionali; nelle more della eventuale modifica e/o integrazione dello stesso, si applica la normativa sovraordinata.